



1. Finalità del Protocollo di accoglienza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

Con la direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (d'ora in poi BES) il Ministero ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli studenti con DSA, e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003.

La Direttiva amplia al di là dei DSA l'area delle problematiche prese in considerazione e sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, "delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà" (C..M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una "specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento". (Nota prot. n. 2563 del 22.11.2013)

Le referenti dei BES hanno ritenuto opportuno elaborare questo Protocollo di accoglienza per sostenere i Consigli di Classe nell'impostare tempestivamente interventi appropriati. Il documento, deliberato dal Collegio dei Docenti, costituisce parte integrante del PTOF dell'Istituto. Esso delinea i principi generali e le indicazioni operative a garanzia del diritto allo studio di studenti con Bisogni Educativi Speciali, tracciando le diverse fasi dell'accoglienza e della rilevazione del bisogno, indicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative e i criteri di verifica e valutazione.

Il protocollo si articola nelle seguenti sezioni:

- Definizione di Bisogno educativo speciale
- Procedura di rilevazione del Bisogno Educativo Speciale
- Profilo di personalizzazione e PDP
- Didattica inclusiva
- Continuità ed orientamento
- Valutazione ed Esami di Stato
- Attori dell'inclusione
- Normativa di riferimento



- Allegati

2. Definizione di Bisogno educativo Speciale

La nozione di BES, di uso comune nei paesi anglosassoni, non è univocamente definita. In linea di massima l'acronimo connota situazioni in cui la proposta educativa scolastica quotidiana "standard", pur considerando una fisiologica fascia di variabilità individuale, non consente allo studente un apprendimento e uno sviluppo efficace, a causa delle difficoltà dovute a situazioni di varia natura.

Secondo Ianes (2005) Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute secondo il modello I.C.F. dell'OMS e che necessita di educazione speciale individualizzata.¹ Nel paradigma antropologico dell'I.C.F.² il bisogno educativo speciale viene descritto in termini di discrepanza tra le richieste dell'ambiente e le prestazioni del singolo individuo, il che spinge ad orientarsi verso la realizzazione di strumenti metodologici ed operativi capaci di funzionare in un sistema formativo integrato, con il preciso intento di realizzare l'identità dello studente e promuoverne l'inserimento personale, sociale, culturale e lavorativo lungo tutto l'arco dell'esperienza educativa e formativa.

Per comodità di comprensione, l'espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico; tali situazioni possono essere ricondotte alle categorie previste dalla Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre 2012 che riporta le "tradizionali" disabilità accompagnate da certificazione ai sensi della L. 104/1992 (oggetto di altro protocollo), i disturbi specifici normati dalla L. 170/2010 e dalle successive Linee Guida (oggetto di altro protocollo) e le seguenti tipologie di bisogno educativo:

- il disturbo da deficit attentivo con o senza iperattività e i disturbi dello spettro autistico (questi ultimi due fuori dalla L. 104/92 in caso di alto funzionamento)
- i disturbi evolutivi
- i disturbi del linguaggio
- le disprassie

¹ D. Ianes, *Bisogni Educativi Speciali e Inclusione. Valutare le reali necessità e attivare tutte le risorse*, Trento, Erickson, 2005.

² L'*International Classification of Function, Disability and Health* (ovvero I.C.F.) recepisce le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Previsto dall'art. 35 della L. 289/2002 (finanziaria 2003) e considerato positivamente in una pronuncia del C.N.P.I. del 20 dicembre 2005 quale strumento per classificare non le persone, ma le caratteristiche della salute delle persone all'interno del contesto delle individuali situazioni di vita e degli impianti ambientali, porta al centro dell'attenzione la positività, la vita e la maniera in cui le persone vivono, anche con le loro patologie, e migliorano le loro condizioni di vita per avere un'esistenza produttiva ed arricchente.



- le problematiche visuo-spaziali
- il funzionamento intellettivo limite (che non rientra più nelle categorie incluse nella L. 104/92, la qual cosa esclude di fatto la presenza del docente specializzato)
- le difficoltà di apprendimento
- le inibizioni di natura emotiva e i problemi comportamentali e relazionali
- i problemi familiari
- le forme di disagio e deprivazione socio-culturale
- i problemi linguistici legati a diversa provenienza geografica (quest'ultimi destinatari di specifico protocollo).

La Direttiva sottolinea la necessità di guardarsi dal pericolo degli automatismi dal momento che non *tutti* gli studenti appartenenti alle categorie elencate esprimono necessariamente un BES, ma soltanto alcuni di loro.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta (Premessa della Direttiva BES 27.12.2012)

Ciò è ulteriormente rafforzato dalla citazione dell'ICF:

Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni....

con cui si vuole porre l'attenzione su situazioni personali specifiche, al di là e al di fuori delle varie classificazioni, come ad esempio "il borderline", "lo svantaggiato", "lo straniero", e così via. In sostanza, si indica chiaramente che occorre partire dalla constatazione dell'esistenza di un bisogno di attenzione didattica specifica (e quindi dell'innalzamento di una logica di intervento personalizzato) e non dall'appartenenza ad una categoria nosografica o socioculturale che di per sé, essendo generale, non può descrivere i bisogni reali di uno studente.



3. Procedura di rilevazione del Bisogno educativo Speciale

Gli studenti con BES possono avere una certificazione ovvero essere individuati dal Consiglio di Classe. La Direttiva Ministeriale afferma che:

le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (D.M. 5669/2011).

Il Consiglio di classe è chiamato ad effettuare una fase di osservazione che può essere effettuata con strumenti strutturati e non strutturati, al termine della quale compila la scheda di rilevazione del Bisogno Educativo Speciale definendo le caratteristiche dell’intervento. La scheda, controfirmata dall’intero Consiglio di Classe e dalla famiglia, viene inserita nel Fascicolo Personale dello studente.

Questa procedura prevede la convocazione, da parte del Coordinatore di Classe, della famiglia dello studente al fine di attivare un confronto costruttivo e raccogliere ulteriori informazioni per impostare al meglio l’intervento educativo-didattico.

In presenza di certificazione redatta da ASL o da altro specialista esterno, il Dirigente o suo delegato comunica ai docenti la presenza di uno studente con BES nel corso del primo Consiglio di Classe utile, per attivare tempestivamente la personalizzazione dell’apprendimento prevista dalla direttiva e dalle successive circolari esplicative.

Da una annualità all’altra il passaggio di informazioni avviene tramite comunicazione del referente e dei coordinatori.

La scuola, la famiglia e il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto dalla famiglia) devono costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto della diversità dei ruoli, allo scopo di realizzare interventi tempestivi ed efficaci.



4. Profilo di personalizzazione e PDP

Si richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascuno studente. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non induce necessariamente all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un **Piano Didattico Personalizzato**.

La Direttiva del 2012 ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/1992 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica. Al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici, questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e criteri di valutazione individualizzati.

Come ribadito nella nota del novembre 2013, **non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche**. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da certificazione (esclusi i casi di disabilità o di DSA), il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione nell'ambito della scheda di rilevazione o del verbale del Consiglio di Classe. È quindi peculiare facoltà dei Consigli di Classe valutare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, **la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento**.³

Qualora il Consiglio di Classe ravveda la necessità di formalizzare l'intervento con un PDP, utilizzerà il modello d'istituto approvato dal Collegio dei Docenti che è da intendersi come **strumento flessibile e modificabile** a seconda delle specifiche necessità.

Il PDP va redatto entro il primo trimestre dell'anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui la diagnosi venga presentata in corso d'anno, il PDP deve essere compilato in tempo utile per le valutazioni in itinere e finali e,

³ Nota 22 dicembre 2013, pp.2-3.



comunque, in caso di presentazione della certificazione oltre la fine di marzo, non potrà essere stilato per quell'anno scolastico. **Nell'anno terminale la certificazione deve pervenire entro il 31 marzo.** Il PDP è firmato necessariamente dal Dirigente scolastico, responsabile legale della scuola, dai docenti del Consiglio di Classe, dalla famiglia, dallo studente almeno negli ultimi anni di corso. Se la famiglia rifiuta di firmare il PDP del figlio, la scuola può decidere di non adottare le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla legge. L'eventuale non condivisione da parte dei genitori del PDP non esime, tuttavia, i docenti dal farsi carico delle difficoltà dello studente e dall'attivare un percorso personalizzato non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l'acquisizione di un'autorizzazione ufficiale da parte della famiglia. Gli aiuti in questo caso si limiteranno al sostegno allo studio ma non riguarderanno l'eventuale personalizzazione delle prove. Gli studenti dovranno comunque conseguire le abilità minime e le conoscenze essenziali previste per la classe.

5. Didattica inclusiva

La didattica individualizzata e personalizzata è uno strumento di garanzia del diritto allo studio e lascia intendere **la centralità delle metodologie didattiche e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con BES.**

I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi.

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe. L'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali degli alunni. **La didattica individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio.

La didattica personalizzata, invece, parte dalla specificità ed unicità di ogni singolo alunno per cui presuppone lo sviluppo di abilità e competenze specifiche per quell'alunno in particolare. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per lo studente con BES, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta.

Fra i più noti si indica:



- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
- evidenziare i concetti – chiave del testo;
- insegnare modalità di lettura strategiche per cogliere il significato generale del testo rinunciando agli approfondimenti;
- possibilità di assegnare verifiche più brevi, su contenuto significativo ma ridotto, o fornire tempi più lunghi (di un 30%)
- possibilità di ridurre nelle verifiche il numero delle richieste senza modificare il livello di conoscenze, abilità e competenze previste;
- privilegiare verifiche scritte o orali a seconda delle difficoltà specifiche e, in linea generale prediligere prove strutturate o semistrutturate;
- agevolare il processo di apprendimento puntando alle abilità minime e alle conoscenze essenziali;
- favorire l'uso di schemi, di tabelle e formulari durante le verifiche;
- privilegiare l'abilità, intesa come applicazione pratica delle conoscenze, all'acquisizione teorica
- programmare le verifiche evitando inutili sovrapposizioni;
- controllare per quanto possibile la gestione del diario per la registrazione quotidiana dei compiti;
- promuovere abilità di studio personalizzate.

Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa della sua problematica, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento. Queste, tuttavia, vanno ridotte al massimo dal momento che la normativa sugli Esami di Stato consente ai BES solo la dispensa dai tempi della classe (30% di tempo in più rispetto alla classe). Per una trattazione più esaustiva dell'argomento vedi paragrafo successivo.

6. Continuità ed orientamento

Nell'ottica della continuità verticale, al fine di garantire il diritto allo studio e alla personalizzazione degli apprendimenti, funzionale al successo formativo degli studenti con BES che si iscrivono nell'istituto, ogni anno le Responsabili organizzano incontri di continuità coi referenti per i Bisogni Educativi Speciali delle scuole secondarie di primo grado interessate e dei genitori coinvolti, al fine di acquisire tempestivamente l'eventuale documentazione e predisporre l'accoglienza dei nuovi iscritti.

Per quanto riguarda le attività di orientamento gli studenti con BES partecipano a tutte le iniziative previste per



la classe e funzionali alla realizzazione del proprio Progetto di Vita.

7. Valutazione ed Esami di Stato

Sebbene la Direttiva non faccia cenno al tema delle verifiche periodiche, la scuola deve porre attenzione al fatto che queste siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del Consiglio di Classe, la famiglia e lo studente e ne vengano esplicitate le modalità all'interno del PdP (se presente) e con l'uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative (se previsti).

Le prove di verifica potranno essere adattate al profilo di personalizzazione delineato dal Consiglio di Classe in base ai seguenti principi generali:

- Suddivisione in step delle richieste
- Valutazione prevalente del contenuto sulla forma ignorando gli errori riconducibili alla specifica natura del Bisogno Educativo Speciale
- Verifiche svolte in un clima sereno e rilassato, valorizzando i punti di forza e lo stile cognitivo dello studente.

I principi guida della valutazione sono i seguenti:

- prevalenza della valutazione formativa su quella sommativa
- visione globale e multifattoriale del percorso di apprendimento
- valutazione dei risultati raggiunti dallo studente rispetto alla situazione di partenza
- valutazione dei livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata ed esplicitati nelle singole programmazioni disciplinari
- prevalenza del processo sul prodotto finale
- utilizzo delle modalità di verifica esplicitate nel PDP.

È necessario che nella stesura delle prove di verifica ogni docente tenga conto in particolare delle conoscenze essenziali irrinunciabili e degli obiettivi minimi relativi alla propria disciplina, anche nella prospettiva di un curriculum verticale, soprattutto al fine di evitare eccessive riduzioni che precluderebbero l'ottenimento di un titolo con valore legale.

Pertanto, l'uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell'anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, dev'essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l'Esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo specifico BES.

Il docente, proprio perché esperto nella metodologia didattica, deve prima di tutto prevedere nel PDP l'utilizzo di metodologie individualizzate e personalizzate e, solo in seconda istanza, di eventuali compensazioni e di possibili dispense.



In sede di Esame di Stato per questi studenti non sono attualmente previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti. L'uso di dispense, di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre lo studente nelle condizioni di sostenere l'Esame di Stato serenamente.

L'utilizzo di strumenti compensativi e, solo se necessarie, di misure dispensative non deve generare alcuna dipendenza da parte dell'allievo, aggravando la sua peculiare difficoltà; al contrario, deve metterlo nella condizione di superare eventuali ritardi e/o problematicità e/o complicità afferenti l'apprendimento.

Nella nota MIUR prot. n. 5744 del 28.05.2009 si stabilisce un principio generale sui DSA viene esteso dalla Direttiva e dalle Circolari sui BES:

Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento. Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma. Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

Dalla norma emerge che gli studenti non possono essere dispensati dall'espletamento delle prove d'esame, pena l'esclusione del valore legale del titolo di studio, ma accedono a tutte le misure compensative in grado di ridurre le difficoltà personali e funzionali all'esecuzione di una prova valutata al pari di quella dei compagni di classe.

Per i candidati all'Esame di Stato privi di certificazione, ma individuati dal Consiglio di classe come studenti con BES, per i quali è stato predisposto un PDP, la commissione d'esame dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe e contenute nella relazione di accompagnamento al documento del 15 di maggio, per consentire a tali studenti di sostenere adeguatamente l'Esame di Stato.

Il Consiglio di classe, quindi, a tutela del candidato, deve trasmettere alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per questi studenti, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è possibile **concedere strumenti compensativi** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in



corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'Esame di Stato alle condizioni indicate, conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

8. Attori dell'inclusione

Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico:

- definisce uno staff che si occupi dell'iniziativa di organizzazione dell'inclusione e della cura della documentazione sensibile;
- nomina e presiede il GLI;
- valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
- indirizza l'operato dei Consigli di Classe affinché collaborino alla stesura del PDP;
- coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l'elaborazione del PDP;
- cura i rapporti con le realtà territoriali;
- attiva azioni di orientamento;
 - a) per assicurare continuità nella presa in carico degli studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado
 - b) per costruire percorsi di transizione al mondo del lavoro per gli studenti delle classi terminali.

Team per l'inclusione scolastica

Referente per gli studenti con DSA- Referente per gli studenti con altro BES

- svolgono attività di supporto ai Consigli di Classe per l'elaborazione dei PdP o delle schede di rilevazione del BES
- coadiuvano i docenti nei rapporti con le famiglie degli studenti con BES
- coordinano le attività di formazione in servizio sui temi relativi alla didattica inclusiva
- redigono il PAI

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

- Il Dirigente Scolastico nomina e presiede il GLI composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente dal personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio. Il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione di iniziative volte al conseguimento dell'inclusione scolastica di tutti gli studenti, con particolare attenzione a



quelli con BES.

9. Normativa

- OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, *ICF International Classification of Functioning, Disability and Health*, 2002.
- Direttiva Ministeriale 27/12/2012, *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*.
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013, *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative*.
- Nota MIUR del 27 giugno 2013, *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 Dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013*.
- Nota MIUR del 22 dicembre 2013, *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. a.s. 2013/14. Chiarimenti*.
- Decreto n. 62/2017 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*
- Circolare n. 3050/2018 *Esami di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018-19. Prime indicazioni operative*.
- *Ordinanza annuale sullo svolgimento degli Esami di Stato (articolo relativo agli studenti con BES)*

10. Allegati

- Scheda di rilevazione del BES
- Modello di PDP

Questo protocollo è stato redatto dalle referenti d'istituto, discusso nell'ambito dei dipartimenti e approvato dal Collegio dei Docenti. È sottoposto a revisione, aggiornamento e modifica nel corso di ogni anno scolastico.